

Codice A1618A

D.D. 9 giugno 2026, n. 433

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di manutenzione straordinaria delle piste per lo sci alpino nel Comprensorio Pian Munè, nel Comune di Paesana (CN) - Fg. n. 62, mappale 1057; fg. n. 64, mappale 43; fg. n. 65, mappali 77, 84; fg. n. 66, mappali 53, 189, 190, 210, 234.



ATTO DD 433/A1618A/2026

DEL 09/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di manutenzione straordinaria delle piste per lo sci alpino nel Comprensorio Pian Munè, nel Comune di Paesana (CN) – Fg. n. 62, mappale 1057; fg. n. 64, mappale 43; fg. n. 65, mappali 77, 84; fg. n. 66, mappali 53, 189, 190, 210, 234.

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2622/A1816B/2017 del 18/08/2017 è stata rilasciata alla società *omissis*, l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989, finalizzata al miglioramento delle piste da sci esistenti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Paesana, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Paesana, Fg. n. 52, mappale 14, fg. n. 64, mappale 15, fg. n. 66, mappali 52, 53, 190, 210 e interessante una superficie modificata/trasformata totale di 18.201 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 4.560 mc;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3134/A1816B/2018 del 03/10/2018 è stata rilasciata alla società *omissis*, l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989, finalizzata alla manutenzione straordinaria delle piste di sci alpino nel comprensorio di Pian Munè, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Paesana, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Paesana, Fg. n. 62, mappale 967, fg. n. 65, mappali 77, 80, 84, fg. n. 66, mappali 53, 54, 55, 127, 189, 192 e interessante una superficie modificata/trasformata totale di 19.077 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 4.960 mc;

- con Parere autorizzativo n. 00032917 del 14/07/2021 è stata rilasciata alla società *omissis*, l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989, finalizzata alla manutenzione straordinaria delle piste di sci alpino nel comprensorio di Pian Munè, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Paesana e interessante una superficie modificata/trasformata totale di 27.333 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 8.242 mc;

- in data 30/12/2025 (ns. prot. n. 00001482 del 08/01/2026), perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, dal Sig. *omissisomissis*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per lavori di manutenzione straordinaria delle piste per lo sci alpino nel Comprensorio Pian Munè, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Paesana (località Pian Munè), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Paesana, fg. n. 62, mappale 1057; fg. n. 64, mappale 43; fg. n. 65, mappali 77, 84; fg. n. 66, mappali 53, 189, 190, 210, 234 e interessante una superficie modificata/trasformata di 10.623,70 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 2.898,00 mc;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnico-illustrativa
- > relazione geologica
- > relazione forestale
- > documentazione fotografica
- > elaborati di progetto

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00006055 del 16/01/2026 con cui sono stati richiesti chiarimenti circa la validità delle precedenti autorizzazioni ai sensi della L.R. 45/1989 e ai nulla osta comunali;

5. RICHIAMATA la nota prot. n. 00006059 del 16/01/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 19/02/2026 (ns. prot. n. 00026462), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

7. VISTA la documentazione integrativa pervenuta al Settore scrivente in data 25/05/2026 (ns. prot. n. 00079022) relativa agli interventi precedentemente autorizzati dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a Euro 297,00;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale. L'importo della cauzione è pari a € 2.000 per ogni ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a € 1.000. Tenuto conto che le opere attualmente in progetto interessano aree già in precedenza autorizzate, che le cauzioni pregresse non sono state versate e che la superficie totale dell'intervento è pari a 6,46917 ha, l'importo della cauzione è pari a Euro 12.938,34;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, comma 4, lettera c, il proponente non è soggetto al

versamento del corrispettivo di rimboschimento;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento

regionale. Anno 2024";

- a Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Geologico (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società *omissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di manutenzione straordinaria delle piste per lo sci alpino nel Comprensorio Pian Munè, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Paesana (località Pian Munè), e interessante una superficie modificata/trasformata di 10.623,70 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 2.898,00 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Paesana, fg. n. 62, mappale 1057; fg. n. 64, mappale 43; fg. n. 65, mappali 77, 84; fg. n. 66, mappali 53, 189, 190, 210, 234.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico pervenuto il 19/02/2026 (ns. prot. n. 00026462), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **36 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle

opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, per il tramite del SUAP;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE:

G.1. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale per un importo pari a Euro 12.938,34. Il titolare della presente autorizzazione dovrà richiedere tramite PEC al Settore scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della cauzione/corrispettivo sopra indicato. Si comunica, inoltre, che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 – Torino;

G.2. ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, comma 4, lettera c, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento;

G.3. ai sensi dell'art. 19, della L.R. 4/2009, l'intervento non comporta modificazione di superficie boscata, quindi risulta esente dagli obblighi di compensazione;

G.4. ai sensi dell'art. 13 della L.R. 45/1989, l'inizio dei lavori autorizzati senza il versamento del deposito cauzionale/corrispettivo rimboschimento/compensazione monetaria, ove richiesti, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa.

H. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo

